

Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio CENTRO DI RESPONSABILITA' XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto:Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a: scarico di acque reflue/meteoriche, emissioni in atmosfera ed iscrizione nel registro provinciale degli utilizzatori per impianto di frantumazione pietre e minerali impianti siti in Lecce in località "Barba" e " Materdomini" – modifica ex art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, subentro della società IMP S.r.l. unipersonale alla società Fices S.p.a. per fusione - richiedente società IMP S.r.l. unipersonale.

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis........Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";

- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- il D. Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla "gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati", artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l'esercizio;
- con direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09 aprile 2002 sono state date indicazioni per la piena applicazione del Regolamento Comunitario nr. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti (allegato C);
- il Dm Ambiente 2 maggio 2006 (Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta ufficiale 18 maggio 2006 n. 114) reca all'allegato C uno schema di trasposizione dei codici CER individuati nell'Allegato 1, Suballegato 1 e nell'Allegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrispondenti codici dell'Elenco dei Rifiuti di cui all'allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/2006 ai sensi della decisione 2000/532/Ce e successive modificazioni;
- il Decreto n. 350/98 del Ministero dell'Ambiente disciplina le norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione, dovuti alla Provincia dalle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti, ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97, ora al Capo IV artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06;
- l'art. 4 della L. R. n. 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lg. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- con determinazione n. 00150/2015 del 01/12/2015, registro generale n. 02836 2015 del 01/12/2015 il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio di questa A.C. rilasciava, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, ed a modifica e rettifica di quanto riportato nella determinazione dirigenziale del CDR XIV n. nr. 36 del 07.05.2015, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del concessione e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
 - lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006;
 - lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. N. 152/2006;
 - a favore del sig. MONTINARI PIERO, nato a Lecce il 08.03.1967 ed ivi residente alla Via Vittorio Tondi n. 4, in qualità di Legale Rappresentante della società Fices S.p.A., con sede in Lecce alla Via Novoli, Km 4,00, per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati cementizi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Barba" e per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati bituminosi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Materdomini", entrambe collocate in Lecce, alla Strada Provinciale n. 4 Lecce Novoli, al km 4,00;
- con nota trasmessa via PEC in data 27/04/2016 la società IMP S.r.l. unipersonale, comunicava la fusione per incorporazione della Fices S.p.A. nella società IMP S.r.l. con sede legale in Lecce al viale A. Moro n. 30/3 e P.IVA 04333210757 giusto atto notarile per notaio Gigino ROLLO del 14/04/2016 repertorio n. 1106 raccolta n. 722 registrato a Lecce il 15/04/2016 al n. 3.587/1T. Con la stessa nota la società IMP S.r.l. chiedeva la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- dalla visura camerale allegata alla suddetta istanza, che a seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, risulta, dalla data del 18/04/2016, operativa la sola IMP S.r.l. con sede legale in Lecce alla via A. Moro n. 30/3 P.IVA 04333210757 con Amministratore Unico il sig. Piero MONTINARI nato a Lecce il 08/03/1967 codice fiscale MNTPRI67C08E506Y domiciliato a lecce alla via Tondi n. 4;
- con nota prot. n. 67637/2016 del 12.05.2016 il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Sportello SUAP di questa A.C. trasmetteva, alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C., l'istanza acquisita al prot. Gen. in data 05/05/2016 con il n. 63955 con la quale il dott. Piero Montinari il qualità di Legale Rappresentante della soc. IMP S.r.l. con sede legale a Lecce al viale Aldo Moro n. 30 chiedeva la variazione della titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. CDR 14 n. 150 del 01/12/2015 (procedimento Provincia di Lecce n. 211/2015);
- con nota prot. n. 32919 del 17/06/2016 la Provincia di Lecce –Servizio Ambiente e Tutela venatoria, comunicava quanto segue: "Si riscontra l'istanza dell'A.U.A. citata in oggetto della società IMP S.r.l., acquisita al prot. n. 22395 del 27/04/2016, esprimendo NULLA OSTA alla voltura dell'Autorizzazione a favore della società richiedente.";
- con determinazione n. 980 del 27/06/2016 la Provincia di Lecce Servizio Ambiente e Tutela venatoria determinava quanto segue:
 - adottare la modifica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n. 59 del 13.03.2013, dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce Dirigenziale n° 150 del 01/12/2015 (Protocollo Segreteria Generale n. 2836 del 01.12.2015), consistente nella voltura della proprietà e della gestione da FICES S.p.A. alla subentrante IMP S.r.I., P. IVA 04333210757, con sede legale in Lecce al Viale Aldo Moro n. 30/3, con rappresentante legale il sig. Piero Montinari, nato a Lecce il 08/03/1967;
 - una volta ricevuto dal SUAP l'atto autorizzativo aggiornato lo scrivente Servizio provvederà a revocare l'iscrizione della FICES S.p.A. nel Registro Provinciale degli Utilizzatori di rifiuti e ad iscrivervi, alle stesse condizioni e con le stesse prescrizioni, la società IMP S.r.l.;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie";

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce Servizio Ambiente n. 365 del 06/03/2015;
- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce Servizio Ambiente n. 1348 del 05/08/2015;
- la Determinazione Dirigenziale del CDR XIV nr. 150 del 01.12.2015 (Raccolta della Segreteria Generale nr. 966 del 07/05/2015);
- la Determinazione Dirigenziale del CDR XIV nr. 36 del 07.05.2015 (Raccolta della Segreteria Generale nr. 2836 del 01/12/2015);
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

 con determinazione n. 00150/2015 del 01/12/2015, registro generale n. 02836 – 2015 del 01/12/2015 il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio di questa A.C. rilasciava, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, ed a modifica e rettifica di quanto riportato nella determinazione dirigenziale del CDR XIV n. nr. 36 del 07.05.2015, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del concessione e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006;
- lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. N. 152/2006;

a favore del sig. MONTINARI PIERO, nato a Lecce il 08.03.1967 ed ivi residente alla Via Vittorio Tondi n. 4, in qualità di Legale Rappresentante della società Fices S.p.A., con sede in Lecce alla Via Novoli, Km 4,00, per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati cementizi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Barba" e per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati bituminosi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Materdomini", entrambe collocate in Lecce, alla Strada Provinciale n. 4 Lecce - Novoli, al km 4,00;

- con nota trasmessa via PEC in data 27/04/2016 la società IMP S.r.l. unipersonale, comunicava la fusione per incorporazione della Fices S.p.A. nella società IMP S.r.l. con sede legale in Lecce al viale A. Moro n. 30/3 e P.IVA 04333210757 giusto atto notarile per notaio Gigino ROLLO del 14/04/2016 repertorio n. 1106 raccolta n. 722 registrato a Lecce il 15/04/2016 al n. 3.587/1T. Con la stessa nota la società IMP S.r.l. chiedeva la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dalla visura camerale allegata alla suddetta istanza, che a seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, risulta, dalla data del 18/04/2016, operativa la sola IMP S.r.l. con sede legale in Lecce alla via A. Moro n. 30/3 P.IVA 04333210757 con Amministratore Unico il sig. Piero MONTINARI nato a Lecce il 08/03/1967 codice fiscale MNTPRI67C08E506Y domiciliato a lecce alla via Tondi n. 4;
- con nota prot. n. 67637/2016 del 12.05.2016 il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Sportello SUAP di questa A.C. trasmetteva, alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C., l'istanza acquisita al prot. Gen. in data 05/05/2016 con il n. 63955 con la quale il dott. Piero Montinari il qualità di Legale Rappresentante della soc. IMP S.r.l. con sede legale a Lecce al viale Aldo Moro n. 30 chiedeva la variazione della titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. CDR 14 n. 150 del 01/12/2015 (procedimento Provincia di Lecce n. 211/2015);
- con nota prot. n. 32919 del 17/06/2016 la Provincia di Lecce –Servizio Ambiente e Tutela venatoria, comunicava quanto segue: "Si riscontra l'istanza dell'A.U.A. citata in oggetto della società IMP S.r.l., acquisita al prot. n. 22395 del 27/04/2016, esprimendo NULLA OSTA alla voltura dell'Autorizzazione a favore della società richiedente.";
- con determinazione n. 980 del 27/06/2016 la Provincia di Lecce Servizio Ambiente e Tutela venatoria determinava quanto segue:
 - adottare la modifica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n. 59 del 13.03.2013, dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce Dirigenziale n° 150 del 01/12/2015 (Protocollo Segreteria Generale n. 2836 del 01.12.2015), consistente nella voltura della proprietà e della gestione da FICES S.p.A. alla subentrante IMP S.r.I., P. IVA 04333210757, con sede legale in Lecce al Viale Aldo Moro n. 30/3, con rappresentante legale il sig. Piero Montinari, nato a Lecce il 08/03/1967;
 - una volta ricevuto dal SUAP l'atto autorizzativo aggiornato lo scrivente Servizio provvederà a revocare l'iscrizione della FICES S.p.A. nel Registro Provinciale degli Utilizzatori di rifiuti e ad iscrivervi, alle stesse condizioni e con le stesse prescrizioni, la società IMP S.r.l.;
- Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della Società IMP S.r.I. con sede legale in Lecce alla via A. Moro n. 30/3 P.IVA 04333210757 con Amministratore Unico il sig. Piero MONTINARI nato a Lecce il 08/03/1967 codice fiscale MNTPRI67C08E506Y domiciliato a Lecce alla via Tondi n. 4 a modifica e rettifica di quanto riportato nella determinazione dirigenziale del CDR XIV nr. 150 del 01.12.2015 (Raccolta della Segreteria Generale nr. 2836 del 01/12/2015) per avvenuta variazione della titolarità, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata in precedenza alla società FICES S.p.A. ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
 - lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006;

Verificato:

• La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;

- Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, ed a modifica e rettifica di quanto riportato nella determinazione dirigenziale del CDR XIV n. nr. 36 del 07.05.2015 (Raccolta della Segreteria Generale nr. 966 del 07/05/2015), l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini della concessione e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
 - lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006;
 - lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. N. 152/2006;

a favore della **società IMP S.r.I.** con sede legale a Lecce al viale Aldo Moro n. 30/3 e P.IVA 04333210757 nella persona del suo Amministratore Unico, sig. **PIERO MONTINARI** nato a Lecce il 08/03/1967 codice fiscale MNTPRI67C08E506Y domiciliato a Lecce alla via Tondi n. 4, per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati cementizi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Barba" e per l'impianto di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati bituminosi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Materdomini", entrambe collocate in Lecce, alla Strada Provinciale n. 4 Lecce - Novoli, al km 4,00;

- 2. **di sottoporre** la società IMP S.r.l. con sede legale a Lecce al viale Aldo Moro n. 30/3, nella persona del suo Legale Rappresentante, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) con riferimento con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013 **ACQUE METEORICHE** la società IMP S.r.l. è autorizzata a:
 - realizzare, se non già fatto dalla società Fices S.p.A., i previsti interventi di adeguamento dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del R.R. n. 26/2013, entro e non oltre il 07/05/2018;
 - dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento allo Sportello SUAP/Urbanistica di questa A.C. ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento, per ciascuno degli scarichi autorizzati, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
 - scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincee disperdenti, come da allegate planimetrie, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne rivenienti dalle aree individuate come SCARICO 1 (trincea T3) e SCARICO 2 (trincea T1), con le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - √ ad opere realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - √ ad opere realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - ✓ provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - ✓ effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto
 dagli articoli n.188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo
 quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - ✓ informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

- scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincee disperdenti, come da allegate planimetrie, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne rivenienti dalle aree individuate come SCARICO 3 (trincea T2) con le seguenti prescrizioni:
 - ✓ provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - ✓ effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - ✓ informare, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- la società dovrà notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;
- b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, -<u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u> - la società è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati cementizi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Barba" e per gli impianti di estrazione e frantumazione di calcare, di produzione di conglomerati bituminosi e di recupero rifiuti inerti presso la cava "Materdomini", con le seguenti specifiche prescrizioni:
 - l'impianto idrico per la umidificazione dei cumuli di stoccaggio dei materiali polverulenti e dei tratti di percorrenza degli automezzi non pavimentati sarà mantenuto sempre in efficienza;
 - i punti di emissione e i limiti di emissione assegnati a ciascuno di essi, per tutte le attività svolte presso le cave denominate "Materdomini" e "Barba", sono i seguenti:

Sigla	Unità impianto	Parametro	Valore limite mg/Nm ³
E1	Conglomerati bituminosi	Polveri totali ossidi di azoto	20 200
	Impianto fisso	ossidi di zolfo	800
		carbonio organico totale	150
		I.P.A.	0,1
E3	Conglomerati cementizi	Polveri totali	20
E4	Conglomerati cementizi	Polveri totali	20
E5	Emissioni diffuse nelle due cave	Polveri totali	5
		Polveri totali	20
		ossidi di azoto	200
	Conglomerati bituminosi	ossidi di zolfo	800
E6	Impianto mobile	carbonio organico totale	150
		I.P.A.	0,1

- i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
- ai risultati analitici saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. N. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
- la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato i campionamenti e le analisi di cui sopra almeno una volta all'anno e dovrà trasmettere alla Provincia di lecce Servizio Ambiente, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della AUSL Lecce e al Comune di Lecce Servizio Ambiente i relativi certificati di analisi;
- la società comunicherà ad ARPA e alle autorità competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui effettuerà gli autocontrolli delle emissioni;

- la società farà effettuare con frequenza annuale la misurazione del rumore prodotto dall'attività, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo;
- la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n. 2613 del 28 dicembre 2009;
- la società nel futuro dovrà adeguare l'impianto alle migliori tecnologie disponibili e, anche nel caso di superamenti del limite di emissione, presenterà istanza di adeguamento dell'impianto all'ente competente, ai fini di una nuova autorizzazione;
- il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D. Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
- c) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del DPR n. 59 del 13.03.2013, PROCEDURE SEMPLIFICATE si trasmette la presente determinazione alla Provincia di Lecce Servizio ambiente e si rimane in attesa di ricevere la determinazione provinciale comportante la revoca dell'iscrizione della FICES S.p.A. nel registro Provinciale degli Utilizzatori di rifiuti e la successiva iscrizione della Società IMP S.r.l. per le seguenti tipologie:

Tipologia 04.04	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse				
Provenienza	fonderie di s siderurgica	fonderie di seconda fusione di ghisa e di acciaio, produzione di ferroleghe, industria iiderurgica			
Caratteristiche del rifiuto	scorie granı	scorie granulate o in blocchi più dell'80% in peso di SiO2, CaO, Al2O3, MgO, MnOe FeO			
Codici CER 2002	[100903]				
Attività di recupero	R13		•	dizioni tecniche disposte dagli così come modificato dal D.M. 5	
	R5 - R13	produzione	di conglomerati cementizi	e bituminosi per l'edilizia e il	
Finalità dell'attività di recupero	conglomera commercializ		bituminosi per l''edilizia e	laterizi nelle forme usualmente	
Quantità annua richiesta	500 t/a		Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 al DM	500 t/a	

Tipologia 07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenient da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,					
Provenienza		attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento				
Caratteristiche del rifiuto		materiale inerte,laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto				
Codici CER 2002	[170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]					
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5				
	R13 - R5	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e				
	R5 - R13	utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]				

recupero	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 uglio 2005, n. UL/2005/5205.			
Quantità annua richiesta	6.000 t/a	Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 al DM	6.000 t/a	

Tipologia 07.06	conglomera	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo			
Provenienza	attività di sc	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo			
Caratteristiche del rifiuto	rifiuto solido	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti			
Codici CER 2002	[170302]				
Attività di recupero	R13			condizioni tecniche disposte dagli 98 così come modificato dal D.M. 5	
	R5 - R13	produzione	conglomerato bituminoso	"vergine" a caldo e a freddo	
	R5 - R13	realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)			
	R5 - R13	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]			
Finalità dell'attività di recupero	3		o nelle forme usualmen ualmente commercializzat	te commercializzate. materiali per e.	
Quantità annua	16.000 t/a		Quantità annua	16.000 t/a	
richiesta			assentita (nel rispetto		
			dei limiti di cui		
			all'allegato 4 al DM		
			05.02.1998)		

Tipologia			pietrisco tolto d	'opera	
Provenienza	mai	manutenzione delle strutture ferroviarie			
Caratteristiche del rifiuto		pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%			
Codici CER 2002	[17	05081			
Attività di recupero	_	-			
	R13	indesidera	riserva di rifiuti inerti te e della eventuale fi one di recupero nell di	razione metallica pe	er sottoporla
	R5 - R13	1			
	R5 - R13	frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea			
	R5 - R13	formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)			
Finalità dell'attività di recupero	conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate; . cemento nelle forme usualmente commercializzate				
Quantità annua	3.500 t/a Quantità 3.500 t/a				
richiesta	annua				
			assentita		
			(nel		
			rispetto dei		

Tipologia 07.14	detriti di perforazione				
Provenienza	attività di trivellazione pali di fondazione su terreno vergine; ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e in mare; ricerca e coltivazione geotermica; perforazioni per ricerche e coltivazioni minerarie in generale; perforazioni geognostiche di grande profondità; perforazioni per pozzi d'acqua				
Caratteristiche del rifiuto	detriti con presenza di acqua/bentonite, di acqua/bentonite/barite, di olio/organo- smectiti/barite contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/kg sul secco, IPA				
Codici CER 2002	[170504]				
Attività di recupero	R13 Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.				

		utilizzabile ii 30% in peso;	n miscela con la materia pr (il recupero e subordinato	RSU; la percentuale di rifiuto rima non dovrà essere superiore al o all'esecuzione del test di cessione in allegato 3 al presente decreto)
Quantià annua richiesta	100	t/a	Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 al DM 05.02.1998)	100 t/a

Tipologia 07.25	terre e sa	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi				
Provenienza	fonderie di seconda fusione di ghisa e di acciaio					
Caratteristiche del		sabbie e terre refrattarie miscelate con leganti inorganici (argille) e/o				
rifiuto	organici(re	organici(resine furaniche, fenoliche e isocianati) il contenuto massimo di				
	fenolo sul	fenolo sul rifiuto tal quale e pari a 200 ppm; rifiuti di forme ed anime				
Codici CER 2002	[100910]	[100912] [1	61104]			
Attività di recupero	R13	Messa in	riserva nel rispetto delle	condizioni tecniche disposte dagli		
		articoli 6 e	e 7 del D.M. 5 febbraio 1	998 così come modificato dal		
	R5 - R13	produzion	e conglomerati bituminos	i		
Finalità dell'attività	conglomer	ati bitumino:	si nelle forme usualmente	e commercializzate.		
di recupero						
Quantià annua	1.0	00 t/a	Quantità annua	1.000 t/a		
richiesta			assentita (nel			
			rispetto dei limiti			
	di cui all'allegato					
	4 al DM					
Tipolo	terre e rocce di scavo					
Provenienza	attività di s	scavo				
Caratteristic	materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia,					
he del rifiuto	trovanti a	nche di origin	ne antropica			
Codici CER 2002	[170504]					
Attività di	R13			ndizioni tecniche disposte dagli		
recupero		articoli 6 e	7 del D.M. 5 febbraio 199	98 così come modificato dal D.M. 5		
		aprile 2006	5.			
	R5 - R13	formazion	a di rilavati a cattafandi st	radali (il recupero e subordinato		
	v2 - v12			rifiuto tal quale secondo il metodo in		
			al presente decreto)	rijiato tai quale secondo ii metodo iii		
		uneguto 5	,			
Quantità annua	12.000 t/a Quantità annua 12.000 t/a			12.000 t/a		
richiesta	assentita (nel rispetto					
			dei limiti di cui			
			all'allegato 4 al DM			
			05.02.1998)			


Tipologia 13.01	ceneri dalla combustione di carbone e lignite,anche additivati con calcare e da					
	cocombustio	ocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali				
Provenienza	centrali terr	noelettriche				
Caratteristiche del	é generalm	ente composto dall'80% circa di ceneri	i volanti e dal 20% circa di ceneri			
rifiuto	pesanti; cos	tituito da silicati complessi di alluminio,	calcio e ferro, sostanza carboniosa			
	incombusta	(2?10%); PCDD in concentrazione non :	superiore a 2,5 ppb; PCB, PCT < 25			
Codici CER 2002	[100102] [1	00117]				
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle				
		articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 199	98 così come modificato dal D.M. 5			
	R5 - R13	produzione di conglomerati cementizi				
		agli altri materiali, a freddo, e ne				
Finalità dell'attività di	conglomera	ti cementizi nelle forme usualmente con	nmercializzate.			
recupero						
Quantità annua	5.000 t/a	Quantità annua	5.000 t/a			
richiesta		assentita (nel rispetto				
		dei limiti di cui				
		all'allegato 4 al DM				
		05.02.1998)				


con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) La capacità annua di recupero dell'impianto è di 44.100 tonnellate, mentre le quantità massime recuperabili annualmente per ciascuna tipologia di rifiuto sono quelle sopra riportate;
- b) La capacità istantanea di messa in riserva dei materiali da recuperare è determinata, così come risulta dalla D.D. 2412/2010 di esclusione dalla procedura di VIA, in 15.330 tonnellate, ripartite tra il sito di località "Materdomini" (6.000 t) e il sito di località "Barba" (9.330 t);
- c) l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche


- individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- d) ai sensi dell'art. 6 comma del citato D.M 05.02.1998, per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, il passaggio, fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 messa in riserva", è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- e) l'attività di recupero R5 di cui ai punti 07.01.3 lett. c), 07.06.3 lett. b), 07.11.3 lett. d), 07.31bis.3 lett. c), si concretizzerà solo in caso di realizzazione diretta da parte della Fices S.p.A. di rilevati e sottofondi (previo test di cessione);
- f) prima di effettuare l'attività di recupero R5 di cui ai predetti punti 07.01.3 lett. c), 07.06.3 lett. b), 07.11.3 lett. d), 07.31bis.3 lett. c), la società dovrà trasmette, anche a mezzo fax, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce:
 - risultati del test di cessione, eseguito secondo il metodo di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998, rilasciati da laboratorio autorizzato. Il campione rappresentativo dovrà essere prelevato da personale del laboratorio di analisi ed il referto dovrà riportare il luogo di campionamento ed il responsabile dello stesso;
 - relazione tecnica nella quale dovranno essere indicati: la data di inizio e di fine dell'intervento, il luogo di recupero del rifiuto (tracciato/area presso cui il rifiuto sarà effettivamente riutilizzato). Alla relazione dovranno essere allegate le planimetrie del luogo di recupero. A conclusione di ciascun intervento, la società dovrà trasmettere alla Provincia rendiconto dell'attività svolta (indicazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati) accompagnato, nelle more dell'effettiva entrata in vigore del SISTRI, da copia dei FIR;
- g) la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio dell'attività;
- h) la società dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
- i) la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
- j) la società dovrà effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
- k) la società nell'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti dovrà scrupolosamente attenersi all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale;
- 3. dare atto che la presente determinazione non vale quale certificato d'iscrizione nel Registro Provinciale, che potrà essere richiesto con apposita istanza;
- 4. **dare atto** che questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- 5. di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
- 6. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

- 7. dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate. Nel caso in questione resta ferma, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Suap di questa Amministrazione Comunale con D.D. n. 36 del 07/05/2015 (Raccolta della Segreteria Generale nr. 966 del 07/05/2015), successiva D.D. n. 150 del 01/12/2015 e cioè al 07/05/2030;
- 8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico edilizio e che lo stesso sostituisce integralmente l'atto di determinazione n. 150 del 01/12/2015;
- 9. dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
 - a) Alla società IMP S.r.l. con sede legale a Lecce al viale Aldo Moro n. 30/3, nella persona del suo Amministratore Unico sig. Piero MONTINARI;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 Lecce;
 - c) Alla Provincia di Lecce Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 Lecce;
 - d) Alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 Lecce;
 - e) Alla ASL Lecce Dipartimento di Prevenzione Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 Lecce;
 - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 Lecce;
 - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale Lecce;
- 10. dare atto che l'Arpa Puglia, come anche richiesto nell'atto di Determinazione della Provincia di Lecce n. 365 del 06/03/2015 e n. 1348 del 05/08/2015, avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni ai camini dell'impianto, con periodicità almeno biennale e almeno un campionamento annuale sulle acque reflue industriali depurate, trasmettendo i campionamenti alla Provincia di lecce Servizio Ambiente, Alla ASL Lecce ed al Comune di Lecce Settore Ambiente;
- 11. dare atto che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 12. dare atto che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
- 13. dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.





SCARICO 3



F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Maria Antonietta GRECO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
Arch. Fernando BONOCUORE

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originalmente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.



Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00086/2016-CDR XIV del 07/07/2016

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 01582-2016 del 07/07/2016

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a: scarico di acque reflue/meteoriche, emissioni in atmosfera ed iscrizione nel registro provinciale degli utilizzatori per impianto di frantumazione pietre e minerali impianti siti in Lecce in località "Barba" e " Materdomini" – modifica ex art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, subentro della società IMP S.r.l. unipersonale alla società Fices S.p.a. per fusione - richiedente società IMP S.r.l. unipersonale.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 07/07/2016 al 21/07/2016.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 1582, composta da n° 14 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, lì	15 LUG. 2016	

Firma eLTDIRUGENERUFIICIO
SETTORE URBANISTICO
arch Mantparetta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.